

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

**d’iniziativa dei senatori MARINO, FARAONE, GARAVINI, CUCCA, SBROLLINI, BONIFAZI, CARBONE, GINETTI, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI, PARENTE, RENZI, SUDANO e VONO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2021

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

ONOREVOLI SENATORI. – L’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale si rende necessaria alla luce dell’incremento verticale del fenomeno del gioco, favorito anche dal forte aumento dell’offerta, con una crescita conseguente sia della percentuale dei consumi delle famiglie destinati al gioco, sia del gettito statale.

In particolare, desta particolare preoccupazione la dimensione crescente del gioco illegale, nell’ambito del quale, peraltro, si radicano direttamente o indirettamente gruppi appartenenti alla criminalità organizzata. Le organizzazioni mafiose ricavano infatti in-

genti profitti da questo settore, anche perché esso consente il riciclaggio di denaro; in questo ambito, peraltro, queste organizzazioni ricorrono in maniera massiccia anche ad attività illegali quali, a titolo esemplificativo, la manipolazione delle macchinette per ridurre la tassazione sui ricavi o l’alterazione del sistema di gioco e della probabilità di vincita del giocatore. È sempre più evidente la stretta correlazione tra gioco lecito e gioco illecito, in quanto parte dei giocatori risultano attratti da offerte illegali, che si presentano come apparentemente più allettanti, finendo poi per cadere nella rete dell’usura.

Accanto a queste esigenze, vi è altresì la necessità di fornire una disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli e vulnerabili per contrastare fenomeni di dipendenza e ludopatia, ma anche in riferimento alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e di rispetto del principio di concorrenza tra tutti gli operatori.

La Commissione – che, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale dei poteri tipici dell'autorità giudiziaria – ha il delicato compito di dare seguito alle esigenze esposte, prestando attenzione alla dimensione complessiva del comparto, che abbraccia la produzione, la

commercializzazione, ma anche la gestione degli apparecchi da intrattenimento, così come la gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee.

L'indagine condotta dalla Commissione, infine, dovrà avere un più ampio respiro, nell'ottica di una razionalizzazione e revisione completa dell'intera disciplina, tenendo conto, tra i tanti aspetti, anche delle trasformazioni tecnologiche del sistema. Gli indirizzi così formulati dalla Commissione potranno altresì essere resi disponibili per la redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco pubblico.

**PROPOSTA DI INCHIESTA  
PARLAMENTARE**

---

Art. 1.

*(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

2. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano d'età.

Art. 3.

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione accerta:

a) le condizioni complessive del settore del gioco pubblico, considerato il sistema

concessorio che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico;

*b)* la sostenibilità della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contrasto di fenomeni di dipendenza e ludopatia, alla tutela della correttezza dell'offerta di gioco e di rispetto della concorrenza tra gli operatori, nonché alla preservazione del gettito erariale complessivo derivante dal settore;

*c)* le dimensioni complessive del comparto, con particolare attenzione ai settori produttivi impegnati nella produzione, nella commercializzazione e nella gestione degli apparecchi da intrattenimento, nonché nella produzione e gestione del settore delle scommesse e delle lotterie istantanee, verificando che l'offerta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera *b)*);

*d)* l'appropriatezza dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e agli enti territoriali e dei poteri attribuiti alle Forze dell'ordine competenti, analizzando eventuali sovrapposizioni e antinomie e individuando gli strumenti più adatti per incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa;

*e)* l'efficacia del sistema di regolazione e di controllo con particolare riferimento al contrasto del gioco illecito e illegale, alle connessioni con altre attività illegali come il riciclaggio di denaro e l'usura;

*f)* l'incidenza sulla diffusione del gioco illegale della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;

*g)* l'efficacia dell'azione pubblica di cura e sostegno per i soggetti affetti da fenomeni di dipendenza, con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi sanitari.

2. La Commissione individua gli strumenti legislativi più adatti per razionalizzare e revisionare la disciplina vigente in materia di gioco pubblico, aggiornandola alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche, al gioco *on line*, e formulando indirizzi per la redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco pubblico.

#### Art. 4.

##### *(Poteri e limiti della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2021 e di 75.000 per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore dal 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

#### Art. 5.

##### *(Organizzazione interna)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione medesima prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

*(Relazioni della Commissione)*

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.



€ 1,00